

REGOLAMENTO UFFICIO VERTENZE E LEGALE

approvato dal Direttivo CGIL del Trentino il 22 dicembre 2011

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 111, comma 3 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di assistenza ai propri iscritti, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, rientra nelle attività istituzionali della CGIL del Trentino.

La CGIL del Trentino assume tra i suoi compiti essenziali, quello della tutela dei lavoratori, sia che si tratti di diritti derivanti dalla contrattazione collettiva, sia che si tratti di diritti attribuiti da norme di legge e in tale ambito riconosce nell'azione sindacale lo strumento fondamentale di tutela.

La consulenza e l'assistenza sono prestate sulla base del rapporto associativo e, quindi, riservato esclusivamente agli iscritti alla CGIL o ai lavoratori che si iscrivono al momento dell'affidamento della vertenza.

L'Ufficio Vertenze-Legale della CGIL del Trentino si pone innanzitutto l'obiettivo di risolvere le vertenze in sede sindacale e comunque stragiudiziale.

I lavoratori, all'atto dell'affidamento della vertenza all'Ufficio Vertenze-Legale, devono firmare una "procura speciale" appositamente predisposta con la quale conferiscono il potere di compiere tutti gli atti necessari per la risoluzione della controversia.

In caso di mancato accordo con la controparte in sede sindacale o presso la competente Commissione di Conciliazione ex art. 410 c.p.c., l'Ufficio Vertenze valuterà assieme ai lavoratori l'opportunità di proseguire in sede legale.

Se l'azione giudiziaria risulterà indispensabile, a seguito della valutazione congiunta UVL - Categoria Sindacale - Avvocato, l'assistenza legale offerta ai lavoratori sarà conforme agli indirizzi generali del sindacato, svolta in modo professionalmente ineccepibile ed improntata alla più rigorosa osservanza dei principi della deontologia professionale.

La speciale "procura alle liti", cioè l'incarico formale all'avvocato, deve essere comunque conferito personalmente dai lavoratori al legale.

RAPPORTI ECONOMICI

I lavoratori non avranno rapporti economici diretti con il datore di lavoro. In virtù della "procura speciale" sopra richiamata, conferiscono delega all'Ufficio Vertenze-Legale della CGIL del Trentino anche per la riscossione delle somme dovute.

A seguito della definizione anche parziale della controversia, i lavoratori verseranno all'UVL una quota di servizio determinata sulla base delle somme nette via-via recuperate, differenziata a seconda del "titolo" della vertenza e l'anzianità di iscrizione, come indicato nella tabella n° 1.

I lavoratori, nel caso di affidamento della vertenza al legale di riferimento, dovranno corrispondere all'UVL, le spese vive sostenute eventualmente anticipate dal legale per il deposito del ricorso e nel corso di causa (Contributo Unificato, imposta di bollo, di registro, spese per l'esecuzione (diritti di IVG, pubblicazioni, spese di CTU o similari ecc.) taxa o diritto) e un "anticipo fondo spese" nella misura indicata nella tabella n° 2, differenziato a seconda del "titolo" della vertenza, restituibile in caso di vittoria di spese e relativo incasso da parte dell'avvocato.

Nel caso di perdita della causa e soccombenza al pagamento delle spese legali alla controparte, le stesse dovranno essere pagate dai lavoratori nella misura decisa dal giudice.

I fondi spese, determinati dalla tabella n° 2, sono dovuti per ogni grado di giudizio:

- Fase di cognizione - Fase di esecuzione - Grado di appello

La prima fase termina con la notificazione del precetto e l'eventuale pignoramento negativo; la fase di esecuzione inizia con il pignoramento positivo, assegnazione o vendita, distribuzione del ricavato.

Nel caso di procedimenti penali (aventi origine nel rapporto di lavoro) le spese e gli onorari legali sono a totale carico dei lavoratori nella misura del minimo stabilito dalle tariffe professionali.

Nel caso di procedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato o altra Corte Amministrativa Superiore le spese e gli onorari legali sono a totale carico dei lavoratori nella misura del minimo stabilito dalle tariffe professionali.

Per il ricorso in Cassazione le spese di giudizio sono sempre a carico dei lavoratori ricorrenti.

In caso di questioni di principio rilevanti, la CGIL del Trentino, a seguito della valutazione congiunta UVL – Categoria interessata – Avvocato, si accollerà in tutto o in parte le spese.

Il mancato rinnovo della tessera sindacale durante tutto l'iter della vertenza fa decadere i lavoratori dai benefici derivanti da quanto sopra descritto.

RINUNCE E TRANSAZIONI

L'Ufficio Vertenze-Legale si riserva la facoltà di rinunciare al mandato in caso di dissenso con i lavoratori sul merito della vertenza.

I conteggi dettagliati effettuati dalla C.G.I.L. appartengono esclusivamente alla stessa e pertanto non saranno rilasciati ad alcuno (compreso il titolare della vertenza) per nessun motivo, ragione o causa.

Indipendentemente dall'anzianità di iscrizione, i lavoratori che – dopo aver affidato l'incarico all'Ufficio Vertenze-Legale – definiscano direttamente la controversia con il datore di lavoro, oppure rinuncino senza autorizzazione a proseguire con la vertenza, ovvero costringano all'abbandono della stessa per dichiarazioni non veritiere od altro, sono tenuti al versamento di una quota di servizio pari a 100,00 Euro o a quella superiore pari al 10% da calcolarsi sul conteggio inviato al datore di lavoro. Qualora ciò avvenga dopo l'affidamento della vertenza al legale, in aggiunta alla somma indicata per la CGIL, i lavoratori dovranno corrispondere al legale le competenze allo stesso dovute secondo la tariffa professionale.

Nel caso si raggiunga un'ipotesi di transazione con la controparte, ritenuta dall'UVL e dal Legale congrua, con parere scritto comunicato al lavoratore, ma non da questo accettata, lo stesso potrà decidere di recedere dall'assistenza legale o di procedere nella causa, assumendosi, in ogni caso, la responsabilità del pagamento delle spese legali, non secondo la presente convenzione, ma nella misura della tariffa professionale.

Nei casi in cui il lavoratore non ottemperasse a quanto previsto dal presente Regolamento per il versamento della quota sindacale e/o delle spese legali, l'Ufficio Vertenze, dopo la messa in mora del lavoratore, potrà procedere coattivamente al recupero della propria quota e il Legale potrà esporre le proprie spese secondo le tariffe professionali e a procedere al recupero coatto delle stesse.

TABELLA QUOTA SINDACALE
(Anzianità d'iscrizione compreso l'anno in corso al momento dell'avvio della vertenza)

Tab. n° 1	NUOVA ISCRIZIONE	+ 5 ANNI	+ 10 ANNI	+ 20 ANNI	MASSIMALE
RECUPERO DA FdG RIPARTI PROCEDURE CONCORSUALI	10%	5,00%	2,00%	0	1.000,00 Euro
DA FDG X PENSIONE INTEGRATIVA	5%	2,50%	1,00%	0	500,00 Euro
RETRIBUZIONI	10,00%	5,00%	2,00%	0	1.000,00 Euro
DIFFERENZE RETRIBUTIVE	15,00%	8,00%	4,00%	0	
RISARCIMENTO DANNO PER LICENZIAMENTO	15,00%	8,00%	4,00%	0	

TABELLA SPESE LEGALI

Tab. n° 2	SPESE LEGALI
DECRETO INGIUNTIVO, ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTO MOBILIARE NEGATIVO	€ 150,00
PIGNORAMENTO POSITIVO ASSEGNAZIONE E VENDITA	€ 150,00
PIGNORAMENTO C/O TERZI, PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	€ 150,00
CAUSA FINO 10.000,00 € (A)	€ 375,00
CAUSA OLTRE 10.000,00 € e valore indeterminato (B)	€ 600,00
SEQUESTRO CONSERVATIVO E CAUSA DI MERITO	€ 600,00
ISTANZA DI FALLIMENTO	€ 150,00
OPPOSIZIONE ALL'AMMISSIONE	€ 375,00

Gli importi si intendono comprensivi di Cnpa e Iva.

NOTA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012 per tutte le vertenze raccolte dall'UVL in data successiva.

Per le vertenze già raccolte dall'UVL resterà in vigore il precedente Regolamento per quanto riguarda la Tabella 1.

Per le vertenze già raccolte dall'UVL e passate al Legale resterà in vigore il precedente Regolamento per quanto riguarda sia la Tabella 1 sia la Tabella 2 per l'attività svolta dal Legale.